



## **Protocollo di Intesa**

### **TRA**

**ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani**, di seguito denominata "ANCI", con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante pro-tempore;

e

**il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus**, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Palestro n. 68, codice fiscale 01561920586, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020 e rappresentato dalla sua Presidente Carmela Pace, (di seguito anche "UNICEF Italia")

(d'ora in avanti anche indicate collettivamente le "Parti")

### **Visti**

- l'art. 31, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, in base al quale la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
- la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (ratificata dall'Italia con legge 176/91) e i suoi Protocolli opzionali;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori 1996 (art.12 ratificata con legge 77/03);
- gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale nell'Agenda 2030 (SDGs), con particolare riferimento all'Obiettivo 11 "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili";
- la normativa nazionale relativa all'esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.

**Premesso che**

- l'UNICEF Italia riconosce nelle amministrazioni comunali, degli interlocutori privilegiati per l'attuazione di politiche a favore dell'infanzia, per la costruzione di "Città amiche dei bambini e degli adolescenti";
- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- l'UNICEF Italia e l'ANCI hanno già fin qui siglato tre protocolli, rispettivamente nel 2008, nel 2014 e nel 2018 ed intendono rinnovare quest'ultimo.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1**

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

**Articolo 2**

(Finalità ed oggetto del Protocollo)

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo intendono rafforzare la collaborazione già attiva da tempo sui temi inerenti l'infanzia e l'adolescenza, al fine di sviluppare tutte le possibili sinergie per la piena attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

**Articolo 3**

(Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- favorire l'espressione della cittadinanza attiva dei bambini e degli adolescenti nella vita delle comunità locali, promuovendo nella programmazione politica delle amministrazioni comunali un'attenzione particolare ai diritti dei minorenni e facendo in modo che nell'elaborazione delle politiche di sviluppo locale (sociale, ambientale, educativo, urbanistico, ecc.) si tenga adeguatamente conto del punto di vista dei bambini e dei ragazzi, ciò anche attraverso la valorizzazione del programma UNICEF "Città amiche dei bambini e degli adolescenti" rivolto alle amministrazioni comunali;
- collaborare alla realizzazione, anche con il supporto di Cittalia - Fondazione dell'ANCI dedicata a promuovere e diffondere la cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e della cittadinanza - di iniziative di studio, monitoraggio e raccolta dati, sull'impegno dei Comuni italiani nei confronti dei minorenni, attraverso l'analisi degli investimenti e dei servizi, la valutazione dell'impatto delle scelte di governo amministrativo sui bambini, la raccolta e la diffusione di buone pratiche, la promozione di occasioni di confronto e diffusione delle prassi innovative e, ove possibile, la verifica di forme di co-programmazione e co-progettazione, come previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con particolare riguardo a progetti in favore dell'infanzia e dell'adolescenza;



- sensibilizzare la promozione di iniziative a sostegno dei minorenni che vivono condizioni di particolare vulnerabilità e svantaggio sociale, quali i minorenni affidati ai servizi sociali, i minorenni che vivono in condizioni di povertà, di sfruttamento, di violenza e di esclusione sociale;
- partecipare a incontri e webinar di sensibilizzazione e di formazione sui principi enunciati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rivolti agli amministratori ed in particolare ai giovani amministratori, al fine di far crescere nelle nuove generazioni chiamate ad assumere responsabilità politiche e amministrative, la consapevolezza e l'attenzione nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e nel mondo;
- favorire la promozione di iniziative pubbliche rivolte agli amministratori e ai cittadini, volte a diffondere la conoscenza dei principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche in collaborazione con altri enti istituzionali, sia a livello nazionale che locale attraverso le rispettive sedi territoriali; questo in particolare in occasioni di giornate internazionali e nazionali come nel caso del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza o del 27 maggio, Anniversario della ratifica della Convenzione ONU del 1989.

#### **Articolo 4** (Coordinamento)

La definizione operativa e la valutazione delle iniziative di volta in volta intraprese in applicazione della presente intesa, così come l'utilizzo di eventuali documenti e prodotti realizzati nell'ambito della stessa, saranno seguiti da uno specifico Comitato tecnico di coordinamento a livello centrale ANCI/UNICEF Italia, composto da almeno due rappresentanti indicati da ciascuna Parte. I componenti del Comitato svolgeranno le predette attività senza oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

#### **Articolo 5** (Oneri)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

#### **Articolo 6**

(Decorrenza, durata, modifiche e recesso)

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà durata di anni tre (3). Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. E' escluso il rinnovo tacito. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte mediante raccomandata A/R e/o PEC, con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni.

#### **Articolo 7**

(Utilizzo dei loghi)

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi/segni distintivi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del presente Protocollo d'Intesa, UNICEF Italia potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale [www.anci.it](http://www.anci.it), del quale UNICEF Italia, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del presente Protocollo, l'ANCI potrà chiedere autorizzazione all'uso del nome e logo dell'UNICEF che potrà essere concesso dall'UNICEF Italia solo esplicitamente in forma scritta, precisato che l'eventuale mancato riscontro a richieste di autorizzazione all'uso dovrà intendersi come diniego.

Le autorizzazioni eventualmente rilasciate da una parte all'altra dovranno intendersi concesse senza esclusiva e potranno essere revocate dalla Parte titolare dei relativi diritti in qualsiasi momento e senza che l'altra possa sollevare eccezioni al riguardo.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.



### **Articolo 8**

(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione scritta dall'altra Parte. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività.

### **Articolo 9**

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

### **Articolo 10**

(Disposizioni generali)

Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma
- [anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)
- Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus, Via Palestro n. 68, Roma, 00185
- [comitatoitalianounicef@pec.it](mailto:comitatoitalianounicef@pec.it)

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi Codici etici. Il Codice etico dell'UNICEF Italia è pubblicato, unitamente alla Child Safeguarding Policy, sul sito [www.unicef.it](http://www.unicef.it).



**Articolo 11**  
(Controversie)

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.  
Qualora non fosse possibile, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Roma, 2 MARZO 2022

La Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF

Fondazione Onlus

Il Presidente di ANCI

